REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1164/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2011

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia] allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 91/2009 [2] il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 [3], il Consiglio ha esteso tali misure a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia («misure estese»), fatta eccezione per le importazioni di prodotti di talune società specificamente menzionate.

B. DOMANDA DI RIESAME

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping estese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia. La domanda è stata presentata da Andfast Malaysia Sdn. Bhd. («il richiedente»), un produttore della Malaysia («il paese interessato»).

C. PRODOTTO

(3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, spediti dalla Malaysia, di cui attualmente ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00 («prodotto in esame»).

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4) Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nell'Unione europea durante il periodo considerato dall'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire dal 1º gennaio 2008 al 30 settembre 2010.

(5) Inoltre, il richiedente sostiene di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio di origine cinese.

(6) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese.

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
[2] GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.
[3] GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.